

LXXXV<sup>a</sup> SEDUTA

LUNEDÌ 22 MARZO 1937 - Anno XV

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag.	2755	
Convocazione a domicilio . . . . .		2775	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 <sup>o</sup> ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio » (1546). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2762	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (1547). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2762	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (1549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2762	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore » (1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2763	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione » (1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2763	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con			
funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti » (1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .			2763
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del Comune di Lonate Pozzolo » (1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .			2763
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere » (1572). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .			2763
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario » (1576). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .			2764
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione Militare » (1579). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .			2764
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .			2764
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio » (1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .			2765
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di ter-			

mini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa » (1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2765	legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione » (1614). (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2770
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma » (1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2765	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara » (1625). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (1598). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società di Navigazione "Tripovich" Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (1632). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie » (1605). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana » (1633). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2771
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali » (1608). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2768	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva. » (1637). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2771
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV » (1609). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2769	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero » (1638). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2772
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, numero 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (1610). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2769	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV » (1639). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2772
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione "Lloyd Triestino" per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente » (1611). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2770	(Presentazione) . . . . .	2755, 2768
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2770	(Seguito della discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2770	« Stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2756
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2770	BOTTAI, ministro dell'educazione nazionale	2756
« Conversione in legge del Regio decreto-		<b>Relazioni:</b>	
		(Presentazione) . . . . .	2755, 2774
		<b>Ringraziamenti.</b> . . . . .	2755
		<b>Votazione a scrutinio segreto:</b>	
		(Risultato) . . . . .	2766, 2773
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		BISCARETTI GUIDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Martino Giacomo per giorni 1; Gigante per giorni 1; Majoni per giorni 1; Marescalchi per giorni 1; Marozzi per giorni 1; Messedaglia per giorni 1; Silj per giorni 1; Spezzotti per giorni 1. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Morrone, Del Carretto, Sandrini e Figoli des Geneys, ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« Roma, 19 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« a nome anche di mio fratello ing. Achille, La ringrazio commosso per il Suo gentile ricordo.

« Le sono poi riconoscente in modo particolare perchè ho visto rispettata la volontà del mio amatissimo Genitore, come Lei promise in una lettera che conservo tra i più cari ricordi di famiglia.

« La prego, Eccellenza, di gradire gli atti del mio più profondo ossequio.

« Dev.mo

« GIUSEPPE ANTONIO MORRONE ».

« Napoli, 22 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« profondamente commossa per le parole pronunziate in codesta Alta Assemblea, in ricordo dei servizi resi al Paese dal compianto mio marito, prego V. E. accogliere l'espressione dell'infinita riconoscenza dei miei figli e mia per il conforto avuto nell'apprendere quanto onore si è voluto tributare alla memoria del nostro caro.

« Con i sensi della mia più alta stima.

« Marchesa DEL CARRETTO CARACCIOLIO  
DI CASTAGNETA ».

« Roma, 18 marzo 1937-XV.

« Eccellenza,

« La commemorazione che la E. V. si è degnata fare del mio Amedeo nell'Alto Consesso del Senato nella seduta del 16 corrente, mi giunse particolarmente gradita e mi ha commosso per le nobili espressioni con cui ha voluto onorare la memoria di lui, che per V. E. sentiva la più grande venerazione.

« Ringrazio V. E. della gentile comunicazione e l'Assemblea tutta per la parte presa al mio immenso dolore. Con ossequi

« Della E. V. devotissima

« OLGA CAPO SANDRINI ».

« Arenzano, 22 marzo 1937-XV

« Eccellenza,

« Ho ricevuto il resoconto della seduta gentilmente da Lei inviati. Ringrazio sentitamente l'E. V. e l'Assemblea tutta del Senato per le buone e sentite parole che, nella manifestazione di cordoglio tributata al caro Estinto, Ella si degnò pronunziare.

« Prendo occasione per inviare alla E. V. un ricordo del mio adorato consorte che, dopo 64 anni e 10 mesi di unione coniugale, mi lasciò quasi improvvisamente in un inconsolabile dolore.

« Devotissima

« ALICE FIGOLI AGNES DES GENEYS ».

**Presentazione di disegni di legge e di relazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

**DISEGNO DI LEGGE.**

*Dal Ministro delle comunicazioni:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646).

**RELAZIONI.**

*Dalla Commissione di finanza:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

*Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. Principe Eugenio di Savoia Genova, Duca di Ancona (1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione (1556). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse all'industria privata (1517). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SALVATORE GATTI.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

**BOTTAI, Ministro dell'educazione nazionale.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOTTAI, Ministro dell'Educazione Nazionale.**

È ragione per me di commossa soddisfazione tornare tra voi, dopo qualche anno, investito d'un nuovo Ufficio di Governo dalla fiducia di S. M. il Re e del Duce. Nei vostri dibattiti ho risentita l'eco di quell'operosa saggezza nelle cose della politica e dell'amministrazione, con la quale voi, in altro tempo, voleste, a volta a volta, collaborare con me, or moderando, ora incitando la mia attività. Mi pare, davvero, mi consentirete di dirvelo con pieno cuore, di riprendere un'antica, cara consuetudine di comune lavoro, che non turba, anzi ravviva, il senso di responsabilità, da cui sono preso nel parlare della Scuola a uomini, i quali sono tutti della scuola amantissimi assertori; maestri, scienziati, studiosi, esempio alle nuove generazioni degno d'essere proseguito. Ebbero, taluni di voi, a dare opera agli ordinamenti della Scuola italiana e fascista, con provvidenze, leggi, riforme memorabili. A loro si rivolge, reverente e grato, il mio pensiero, nell'atto, che mi accingo a continuarne l'azione. A *continuare*, dico; a svolgere, cioè, secondo le esigenze dei tempi, gli eterni principii della cultura. Chè a questa, com'a supremo valore, deve ogni impresa d'insegnamento e d'educazione ispirarsi. Problemi nuovi insorgono, a mano a mano che l'Italia procede nel suo cammino, dall'indipendenza all'Impero. Mutano gli ordinamenti politici, le strutture sociali, i sistemi economici; e il popolo, il vasto popolo, che vi si muove, si rivolge alla Scuola per chiederle la necessaria preparazione intellettuale e morale. Per chiederle, dunque, di corrispondere alla vita, che è, ormai, nella pienezza dell'espressione, vita fascista, tra istituti, costumi, precetti fascisti; d'essere, insomma, Scuola

fascista. Voi ricorderete la formula, che, per molti anni, ha regolata la politica scolastica: *fascistizzazione della scuola*. V'era implicito un dualismo o, meglio, il riconoscimento d'un dualismo, ch'oggi ci sembra in via d'essere superato nell'unità di Scuola e di Fascismo, espressa nel comando mussoliniano: « La Scuola sul piano dell'Impero ».

Ebbe, a tal proposito, il mio predecessore, voi lo rammentate, a dichiarare, or è un anno preciso, dinnanzi a questa stessa assemblea, che la « unità » va « intesa non tanto in senso materiale quanto come espressione trascendente »; e a soggiungere, che « ogni legge da voi approvata ha avuto un tale orientamento e una tale mèta ». Eccovi, con le parole medesime, che ne ispirarono l'azione, indicato dal Quadrumviro De Vecchi il punto, dal quale ci conviene, oggi, partire. L'averci condotti a siffatta unità, che ci consente di lavorare con tutte le forze compatte, senza dispersioni, è suo merito grandissimo, ch'io intendo riconoscere. E lo riconosco, interprete, ne son sicuro, anche dei vostri sentimenti. I varii decreti d'aggiornamento delle leggi e di riordinamento degli organi di tutt'i settori dell'istruzione costituiscono, nel loro complesso, una ragguardevole riforma, che fa testo per noi. Non già per bloccarci la strada, ma per tracciarcela.

Questo vi spiega, perchè, con provvedimento, che sarà sottoposto alla vostra approvazione, quasi all'inizio del mio lavoro, io mi son preoccupato di proseguire nell'intrapresa unificazione delle leggi, mediante i Testi Unici. Perchè è necessario, anzi tutto, mettere dell'ordine nelle leggi. Un ordine formale, come tramite e mezzo d'ordine morale. Il vostro relatore, che ha scritte pagine, dove conoscenza e esperienza della Scuola s'illuminano d'una nobile tradizione, ne avverte acutamente, in più tratti, il bisogno, là, in specie, dove conclude la sua disamina dell'istruzione elementare.

Vediamo. L'ultimo Testo Unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare e sulle opere d'integrazione risale al 5 febbraio 1928. Il regolamento generale relativo fu emanato il 26 aprile dello stesso anno. Da tale data ad oggi, si hanno oltre cento tra leggi, decreti e ordinanze; senza contare le numerose circolari ministeriali. Una congerie enorme, che rivela, considerata punto per punto, necessità in determinati momenti sentite e imprescindibili, via via superate nell'incalzare di nuove; che rivela, altresì, se la riguardiamo nel suo insieme, esigenze non soddisfatte, poste da mutati orientamenti della vita del Paese. Una congerie, dunque, non un sistema. A questo vogliamo giungere, mirando, attraverso e oltre la lettera delle leggi, allo spirito di quella educazione elementare, che i ragazzi di questo nostro Regime ci chiedono. Può darsi, che il Testo Unico, formalmente inteso, non basti. Ma il costringerci a un metodo di ricognizione attenta e paziente delle norme in vigore ci gioverà, ripre-

sentandoci tutt'intera l'esperienza, che ci precedette, impedendoci, com'è ben giustamente avvertito il senatore Giannini, ogni velleità d'astratto riformismo, facendoci procedere con la realtà. Se questa ci dimostrerà esser necessario fare del nuovo, lo faremo, ma senza preconcetti e senza precipitazioni.

Su tre direttive, sembra fin d'ora, che si profilino possibilità di revisioni d'indirizzi e di strutture: le scuole rurali, che rappresentano, lo avvertiva, l'altr'ieri, il senatore Pende, una prima specificazione sociale della funzione della Scuola, dal Regime portate da meno di 2000 a più di 7000; l'avviamento professionale, ch'oggi gravita nella media, mentre è all'integrazione dell'elementare, che deve volgersi, per dare all'educazione del popolo carattere più concreto (di questo popolo, non dimentichiamolo, che vive e lavora in un ordine corporativo, che esige attitudini ben definite); l'Opera Nazionale Balilla, infine, che non è soltanto un sodalizio ginnico-militare, ma un organo d'integrale educazione del fanciullo nella società fascista. L'unità Scuola-Balilla s'è già largamente avverata nelle scuole rurali, proprio dove l'ambiente sociale più omogeneo consentiva una più rapida assunzione dei nuovi principii. I campeggi, le istruzioni, gli esercizi ginnici e sportivi devono essere concepiti e praticati, com'un aspetto intrinseco e costante della vita scolastica. Vita d'una piccola società, che già rispecchia e presenta la vita della più grande società, nella quale avrà domani da faticare e combattere. Il Sottosegretario Ricci ha, di questi problemi, una visione chiara e acuta. L'Opera, cui egli presiede, è già, in sé stessa, una scuola, che non attende se non di legarsi intimamente con l'altra. Io credo, che è da quest'unità, che certi indirizzi di pedagogia, propugnati così eloquentemente dal senatore Pende, potranno ricevere un primo, meditato, impulso.

Ecco in qual modo la ricognizione legislativa, di cui dicevo, può portarci sul filo della realtà a innovare *dal di dentro* gli istituti.

Dei quali, per altro, la stessa rinnovazione materiale non è aspetto secondario. Tra le leggi, che ho dianzi enumerate, ve ne sono alcune attinenti all'edilizia scolastica, la cui competenza appartiene, dal 1931, al Ministero dei Lavori Pubblici, che assolve egregiamente, ne dà atto al camerata Cobolli, ai suoi compiti.

L'edilizia riveste, tuttavia, un aspetto funzionale così preminente della scuola, che il Ministro dell'Educazione non può disinteressarsene; deve, anzi, seguirla nei suoi sviluppi, indirizzarla dal suo specifico punto di vista, strettamente scolastico, perchè anche nell'ordine costruttivo la scuola esige unità di soluzioni, corrispondenza della tecnica ai principii della didattica. La quale non ricerca l'efficienza nel lusso degli impianti, ma nella semplicità e nella chiarezza, che solo conferiscono dignità all'insegnamento. Con l'ausilio dei Provveditori, sto predisponendo un

panorama statistico-fotografico della scuola elementare italiana, che ci consenta, non appena possibile una metodica opera di bonifica, da condurre secondo un piano nazionale d'assieme e non secondo occasionali richieste.

Quel che il Regime fascista ha fatto per la casa della Scuola è notevolissimo; tanto più degno di rilievo, in quanto s'è lavorato in un periodo di eccezionali difficoltà, d'ordine specialmente finanziario, da parte dello Stato e dei Comuni. Limitando l'esame alle sole costruzioni per le scuole elementari, risulta che, dal 1922 al 1935, furono costruite in tutto il Regno 23.133 aule nuove, con una spesa globale di 1.489.936.841,10. Quando si consideri, che, dal gennaio 1879 al dicembre 1922, la spesa per tali costruzioni fu di 372.551.061, appare in evidenza, pur dando nel confronto il debito peso al diminuito valore della moneta, lo sforzo grandioso compiuto in questa materia. Infatti, nella massima parte i Comuni, degni di lode per le loro spontanee iniziative, ottennero per costruzioni e adattamenti di edifici scolastici il più valido aiuto da parte dello Stato, il quale, con l'assunzione del pagamento degli interessi sui mutui di favore e con la concessione di larghi sussidi, mise in grado le Amministrazioni locali di affrontare le ingenti spese.

La ripresa, anche in questo settore, dovrà trovarci pronti in senso modernissimo. Disposti, cioè, e capaci di assimilare alla vita scolastica tutti quegli elementi della tecnica, che sono, ormai, inerenti alla stessa formazione dell'uomo d'oggi.

Il filo del discorso mi porta a deviare, per un momento, dall'intrapreso esame degli altri Testi Unici. Ma vi torneremo. I problemi, in cui ci siamo imbattuti, meritano, che vi ci soffermiamo un poco. Sono, voi l'intendete, i problemi della radio e del cinema nella scuola. Il Duce, precorritore d'ogni evento e necessità, li ha posti all'ordine del giorno della scuola, fin dall'avvento del Regime fascista. È del 1924 un suo memorabile intervento, per introdurre nelle scuole questi due potenti ausili dell'insegnamento. In seguito, parlando e scrivendo della politica rurale del Regime, affermò che *«ogni villaggio deve avere la radio»*. Fu istituito l'Ente Radio Rurale, il quale, sotto l'impulso del Segretario del Partito e con il concorso attivo e volenteroso della scuola, superando non lievi difficoltà finanziarie, a diffuso, in soli tre anni, 9081 apparecchi, che servono 2 milioni di alunni. La sua opera continua e il Ministero vi collabora, perchè sia portata a compimento nel più breve giro di tempo. Tutti i dirigenti della scuola, infatti, sono stati impegnati a promuovere le necessarie iniziative, perchè ogni scuola elementare sia munita di apparecchi radioriceventi e, dovunque i mezzi finanziari lo consentano, di impianti con diramazioni in tutte le aule.

Il secondo problema, quello del cinema, impone uno sforzo considerevole. Lo stiamo studiando e impostando con organicità, in collaborazione col Ministero della Propaganda, perchè

sia evitata la benchè minima dispersione di mezzi e tutti siano, invece, convogliati a uno scopo. Pedagogisti, sociologi, politici, cineasti, sono concordi nell'affermare, che la cinematografia ha vasti compiti didattici ed etici. La rapidità impressa dal mondo moderno al ritmo della vita; il moltiplicarsi delle conquiste della scienza e della tecnica; gli avvenimenti politici e militari, che hanno immediate ripercussioni sulle situazioni economiche e sociali, esigono la risoluzione organica dei due problemi, i quali si presentano sotto un duplice aspetto: l'uno tecnico-finanziario, l'altro artistico-didattico. Se pensiamo, che una massa imponente, d'oltre 6 milioni di alunni, dal bimbo dell'asilo al giovane degl'istituti medi e superiori, potrà vivificare la sua cultura; comparandola ogni giorno, alla realtà della vita, col mezzo della radiofonia e della cinematografia; se pensiamo, ancora, che tutta questa fiorente giovinezza si fa nella famiglia spontaneamente propagandista di quanto nella scuola apprende, comprendiamo come sia necessario superare ogni difficoltà, per raggiungere la soluzione integrale, che sarà opportunamente graduata nel tempo, al fine di operare senza indugi, ma anche a seconda dei mezzi, a volta a volta a nostra disposizione.

Graduata, soprattutto, voglio precisare, per dar tempo alla didattica di assimilare la nuova tecnica. La radio e il cinema nella scuola non vogliono significare una aggiunta brutta di mezzi eterogenei ai libri, alle carte e tabelle illustrative e dimostrative; ma creazione d'una attitudine nuova dell'insegnamento e dell'apprendimento. Radio e cinema *scolastici*, trasmutati in altra funzione da quella che assolvono ordinariamente. Il camerata Solmi già ebbe, quale Sottosegretario all'Educazione Nazionale, a affrontare questi aspetti del problema; e il camerata Giuliano vi ha, di recente, dedicato uno scritto acuto e audace. Uomini della scuola, l'uno e l'altro; e non i soli, chè studiosi e pedagogisti ne intendono, ormai, l'importanza: per le scuole medie (v'è, già, chi indica nella radio e nel cinema mezzi di diffusione e integrazione della stessa « lezione » universitaria), per le medie, dicevo, non meno che per le elementari.

E passiamo a parlare dell'insegnamento medio. La situazione legislativa di questo settore è pure assai complicata. Il Regio Decreto del 6 maggio 1923, che fu emanato in virtù dei pieni poteri dati al Governo Fascista dalla legge 3 dicembre 1922, riordinò su nuove basi tutto il sistema della istruzione media, la quale, dalla Legge Casati del 1859, non aveva avuto mai organica sistemazione.

Il nuovo ordinamento era basato sui seguenti principi fondamentali: tipi di scuole nettamente distinti con caratteristiche e finalità proprie; *numero chiuso* degli alunni, che si potevano iscrivere in ciascuno istituto; cultura umanistica a base di ogni forma d'istruzione media; esami organizzati in modo, da rendere possibile l'accerta-

mento della maturità mentale e culturale dell'alunno.

Dall'attuazione di questo sistema sono trascorsi, ormai, quasi tre lustri. Durante questo periodo, furono presi numerosi provvedimenti legislativi e dettate norme giuridiche, che hanno portato notevoli modificazioni alle linee fondamentali della legge organica del 1923. Non ne segnalerò nessuno in modo particolare. Ma dirò solo, che sono circa una quindicina, fino al Regio Decreto del 26 settembre 1935, che ha aggiornato la legislazione relativa all'istruzione media, le disposizioni, modificanti in modo sostanziale la legge del 1923. Ma, oltre coteste, s'hanno una quarantina di provvedimenti di carattere legislativo e una cinquantina di carattere regolamentare. È evidente, anche qui, la necessità d'unificare e coordinare.

Meno intricata, forse, è la selva dei provvedimenti per l'istruzione tecnica, di cui, con alcune riserve degne di nota, ci ha parlato il senatore Libertini. La legge sul riordinamento dell'istruzione media tecnica è del 15 giugno 1931; è, quindi, assai recente. Bisogna considerare, però, che il personale degli istituti d'istruzione tecnica è regolato, quasi del tutto, da un decreto del 1923, da un regolamento del 1924, da successive modificazioni, che riguardano lo stato giuridico dei presidi e professori degl'istituti d'istruzione media (classica, scientifica e magistrale). Norme speciali sulle nomine dei presidi e direttori degl'istituti e delle scuole tecniche furono emanate nel 1934. I Consorzi per l'istruzione tecnica sono regolati con disposizioni del 1935; le scuole e i corsi di avviamento dalla legge 7 gennaio 1929, e dalla legge 22 aprile 1932, detta del « riordinamento ».

Ho tralasciato di citare altri numerosi provvedimenti intermedi; e tralascio di citarne dei successivi, fino al 1936, relativi al personale, ai concorsi, a passaggi di corsi dai Comuni allo Stato. Manca, fino ad oggi, per tutti gl'Istituti d'istruzione tecnica, un testo, che rechi norme sugli alunni, gli esami e le tasse. Manca, soprattutto, un collegamento organico con l'ordine corporativo, che il senatore Miliani invoca con tanta ragione.

Ecco, per questo riguardo dell'unificazione dei testi di legge, prospettarsi un problema, che va oltre la mera questione di forma. Si vedrà, che numerose disposizioni son comuni ai varii rami della « media ». E non potrebb'essere altrimenti. È da supporre, anzi, che si sarà tratti a approfondire tal comunità di disposizioni, là dove vi è identità di istituti, di compiti, di strutture. Nè è da escludere, che l'unità possa apparire necessaria, non solo nelle leggi, ma anche in taluni degl'istituti d'istruzione. Non manca, tra gli uomini della Scuola, chi propende, addirittura, verso l'unità della media inferiore: lo hanno ricordato, con parere, forse, non del tutto concorde, i senatori Pende e Giannini. L'idea non è neppur nuova; risale, anzi, a prima della legge Casati e in ogni progetto di riforma è tornata in discussione. Sono note le obiezioni contro questo pos-

sibile tipo di « media » indifferenziata. Si paventa un eccessivo livellamento degli studii. Senonchè scuola unica non vuol dire scuola di masse. Queste hanno la loro scuola: quella di avviamento, di cui ho dianzi detto essere auspicabile una gravitazione verso la « elementare ». In ogni modo, se le obiezioni dovessero considerarsi valide, occorrerebbe domandarsi, se la falsa differenziazione in vigore, che mantiene separate due scuole con programmi pressochè uguali, non sia un pericoloso compromesso, dal quale non si traggono nè i vantaggi dell'unità nè quelli della distinzione. È tempo, in altri termini, di decidersi per una soluzione genuina, schietta, che o unisca organicamente le scuole o organicamente le separi, assegnando a ognuna il suo proprio compito. Dalla attuale commistione, « classiche » e « tecniche » stanno per essere irreparabilmente guaste; e, quel ch'è peggio, corre rischio d'uscirne guasta la cultura media, della cui funzione, nella cultura generale del Paese, ha con sì acute osservazioni discorso il vostro relatore.

Ma, a questo problema ho voluto accennare solo per indicarvi, anche in questo grado dell'ordinamento scolastico, un punto, intorno al quale tutt'un lavoro di revisione e d'aggiustamento si rende, ormai, necessario; proprio, per ravvivare e avvalorare, anche attraverso i nuovi studi tecnici, la nostra tradizione umanistica. Lo compiremo, senza preconcetti, senza partiti presi, facendoci guidare solo dalle reali esigenze educative della società fascista.

A questa società noi dobbiamo dare l'educazione, di cui ha bisogno, per organizzarsi nel mondo e nel tempo, in cui vive. Infinite discipline nuove le abbisognano, che non contraddicono alle antiche, ma esigono opportune mutazioni d'indirizzi didattici, perchè il nuovo non sia una meccanica aggiunta all'antico. Un campo, nel quale, ce lo diceva il senatore Giannini, è stato e sarà ancora necessario compiere un'opera di sistemazione e di assestamento, è quello della cultura militare. Questo insegnamento, che, da tre anni soltanto, si impartisce nelle scuole medie e superiori, trovò la sua origine ed il suo fondamento in quelle tre leggi fondamentali, emanate contemporaneamente e fra loro strettamente connesse, che, sul principio dell'anno XIII, gettarono le basi per la formazione della Nazione militare.

Affermato il principio, che « le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato fascista »; e che « l'addestramento militare è parte integrante della educazione nazionale », la prima delle tre leggi prescriveva, che, nelle scuole medie ed universitarie, la preparazione militare dovesse essere integrata da un insegnamento di cultura militare, armonizzato con gli altri insegnamenti di cultura generale. In applicazione immediata, l'ultima delle tre leggi istituiva i corsi di cultura militare, fin dall'anno XIII<sup>o</sup>, distribuendoli in tre gradi (un anno nelle scuole medie inferiori, due nelle superiori e due nelle Università) e fissava i

limiti orari e le generali direttive programmatiche dell'insegnamento.

Queste le linee dalle leggi fondamentali dell'anno XIII tracciate. Durante il primo periodo, d'attuazione, si sono potuti raccogliere dati preziosi d'esperienza, i quali permettono, oggi, a distanza di tre anni, di tirar le somme e di indicare, con maggiore sicurezza, le vie da percorrere. Quattro sono, sulla scorta di tale esperienza, i problemi, che s'impongono: quello dei limiti dell'insegnamento, quello dei programmi, quello dei libri di testo; quello, infine, degli insegnanti. Per quanto riguarda i limiti dell'insegnamento, è necessario non dimenticare mai, che la cultura militare è stata concepita dalla legge, come elemento d'integrazione della più vasta e complessa azione educativa, che lo Stato Fascista si è assunta, nell'affermata concezione unitaria del cittadino-soldato. Nettamente distinti sono i compiti della scuola in questo campo, in confronto con quelli, che la legge ha affidati alle organizzazioni giovanili del Regime. A queste spetta, infatti, l'integrale preparazione militare (fisica e tecnica); alla scuola è riservato un insegnamento, che, armonizzato e coordinato con gli altri, deve integrare la preparazione militare, non esserne un duplicato.

Di pieno accordo con l'Ispettorato per la preparazione pre e post-militare, si è ritenuto, che i limiti fissati dalla legge del '34 fossero sufficienti, salvo l'aumento da 20 a 30 ore annuali; e, pertanto, dal prossimo anno scolastico, l'insegnamento nelle scuole medie sarà tenuto in quei limiti. Sarà, cioè, nuovamente impartito per un anno, nei corsi inferiori; e per due anni, nei corsi superiori, lasciando invariato l'insegnamento biennale universitario.

Non meno importante è il problema dei programmi, che non possono, evidentemente, restare rinserrati in semplici linee schematiche, ma devono avere il loro pieno sviluppo, anche per impedire le interpretazioni arbitrarie, di cui taluni dei libri di testo, che si sono venuti pubblicando, sono la documentazione. È sembrato, perciò, giunto il momento di fissare, anche per la cultura militare, al pari di tutti gli altri insegnamenti, i programmi analitici, che una Commissione, costituita da uomini di sperimentata competenza e di larga esperienza militare e didattica, designati in parte dai Ministeri militari e dall'Ispettorato Generale per la preparazione pre e post-militare, ha, ormai, apprestati: l'insegnamento di primo grado avrà principalmente scopo informativo; quello di secondo grado, carattere formativo. L'insegnamento di terzo grado avrà vero e proprio carattere di insegnamento superiore; e dovrà dare ai giovani, destinati a formar la classe dirigente di domani, la conoscenza dei maggiori problemi di carattere politico-militare, inerenti alla difesa della Nazione. Qui, naturalmente, non si fisseranno programmi, ma semplici linee direttive o punti d'orientamento.

E siamo così posti dinanzi al problema dei libri di testo, che è la naturale filiazione del problema dei programmi. Senza voler pensare ad un vero e proprio libro di Stato, quale s'è fatto per le scuole elementari, può, invece, e deve il libro per l'insegnamento della cultura militare, nella prima fase di applicazione dei nuovi programmi (e, cioè, in via del tutto transitoria) essere pubblicato a cura del Ministero, per evitare che, attraverso interpretazioni arbitrarie degli autori, l'insegnamento possa essere deviato dall'indirizzo, che ad esso intendono imprimere i nuovi programmi. Ma è opportuno dire, subito, ben chiaro — per allontanare i timori, da qualcuno manifestati — che la creazione d'un libro unico per la cultura militare non significa affatto un avviamento o un esperimento per l'istituzione dei testi di Stato per la Scuola media. Questo della cultura militare non soltanto sarà l'unico libro di Stato per l'insegnamento secondario, ma esso stesso dovrà in seguito scomparire, per dar luogo alla piena libertà di pubblicazione e d'adozione di qualunque testo, non appena si sarà creata, anche per questa materia nuova, una tradizione didattica.

Rimane, ultimo, il problema degli insegnanti. Certo, l'esperienza di questi primi tre anni, così largamente estesa negli ultimi due, permette già di fare una valutazione ed una selezione; ma non può dirsi (e sarebbe assurdo, del resto, attenderselo), che si sia ormai formato un corpo di docenti, in tutto rispondente alle esigenze del nuovo insegnamento. Tuttavia, molto cammino s'è già percorso e molto gioveranno ad affrettare la marcia i provvedimenti or ora esposti, i quali daranno un indirizzo preciso e sicuro ed un contenuto organico alla cultura militare, permettendo eventualmente di istituire, in tempo non lontano, anche per questa nuova materia (e limitatamente, s'intende, agli ufficiali in congedo), un vero e proprio esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento medio. Per il momento, il problema degli insegnanti non può essere considerato, se non riguardo alle modalità della nomina; nel senso, cioè, di stabilire, se convenga lasciare all'Amministrazione centrale il compito della scelta o rimettere tale compito alle autorità scolastiche locali. Poichè, l'Amministrazione centrale, fra i numerosissimi aspiranti, non avrebbe modo di far cadere la propria scelta sugli elementi più idonei o più indicati per la sede o l'istituto, è evidente l'opportunità che, come per le altre materie d'insegnamento, la facoltà di nomina e di sostituzione degli incaricati sia data ai capi dei singoli istituti, che provvederanno, d'accordo con i Comandi di Zona militare.

Su tutti i provvedimenti, a cui ho accennato è stato sentito, preventivamente, il parere dell'Ispettorato Generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione, che, per l'essenza stessa della sua funzione, deve essere l'organo consultivo tecnico del Ministro dell'Educazione Nazionale in materia di cultura militare. Mi piace mettere in rilievo la collaborazione fervida, che

esso, sotto la direzione del Vostro collega, senatore Grazioli, ha dato, con piena comprensione delle esigenze del nuovo insegnamento, in rapporto a quelle generali della scuola; e la perfetta identità di vedute, che, su tutti i punti in discussione, s'è subito manifestata.

Le nuove discipline militari, che abbracciano istruzione media e superiore, mi conducono a questa, il cui panorama legislativo è, per fortuna, meno ricco d'elementi. Il Testo Unico è del 1933. Dopo, troviamo nove Regi Decreti di varia importanza, tra i quali, salienti, quelli dell'anno XIII. Qui, l'ulteriore unificazione non solo non appare urgente, ma anzi da rimandare addirittura a quando dei nuovi ordinamenti avremo più distesa e compiuta esperienza. Poichè è da questa, che intendiamo farci guidare, si ha da attendere che si formi.

La nuova organizzazione degli studi superiori, portando sullo stesso piano, rispetto allo Stato, tutti gli enti universitari; aggregando la maggior parte degli istituti superiori autonomi alle Università; riunendo, quindi, forze prima disperse e, talora, contrastanti; limitando, da un lato, la libertà delle autorità accademiche di stabilire l'ordinamento didattico delle Facoltà e Scuole e d'istituire o variare gli insegnamenti, dall'altro, la libertà degli studenti di scegliere le discipline da seguire nel corso dei loro studi; e, soprattutto, distinguendo gli insegnamenti in fondamentali e complementari; ci mette innanzi a un sistema rigido, uniforme, accentrato, di cui percepiamo già i vantaggi nell'indirizzo unitario, regolabile con criterii più generali, riconducibili, quindi, a quella funzione nazionale e sociale, che pur deve l'Università, nel suo precipuo fine scientifico, adempire.

Temono parecchi, che una cosiffatta uniformità non sia per nuocere a quell'agile moto degli studi, da cui soltanto la cultura d'una Nazione riceve impulso e prende equilibrio. Tema non arbitraria, se l'unità conquistata avesse a considerarsi come fine a sè e non, com'è e ha da essere, condizione necessaria alla cultura medesima per dirigere il suo proprio moto, secondo le proprie intime esigenze. Nessuno vorrà sostenere, che i 1937 insegnamenti, fioriti sui rami delle vecchie autonomie, fossero tutti a servizio della scienza. Degli scienziati, forse; se pure siano da considerarsi scienziati coloro, che servono la scienza per servirsene. Le dispersioni, le deformazioni, le interferenze di ieri, nel mondo universitario, non sono una favola. Ma non bisogna, ora, favoleggiare di un'immota unità, in cui ogni libera ricerca sarebbe impedita. L'Università italiana è, oggi, un corpo; ma un corpo, dove il sangue circola e ogni membro adempie la sua funzione. Dove la stessa funzione di comando, quindi, deve avere e ha i suoi organi, nel Ministro e ne' suoi uffici, ma non deve menomare o sopprimere, se non nei casi estremi, la funzione degli organi dipendenti. Facoltà, Senati Accademici, Rettori e Direttori, sono da me con-

siderati come altrettanti aspetti di quell'unità funzionale, che culmina, ma non s'esaurisce, nella autorità del Ministro. Questa sarà intera, solo se s'eserciterà nel suo grado, dopo avere da ogni grado subalterno preteso un funzionamento intero e responsabile. (*Applausi*). Già, per i trasferimenti mi son valso di questo metodo, che ha le sue radici nello stesso decreto del 20 giugno 1935—Anno XIII. Ritengo, che su questa via troveremo gli elementi d'un'interpretazione e attuazione vitali della raggiunta unità.

Il senatore Moresco accennava, l'altro giorno, alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione, di cui un Comitato del Consiglio Superiore, presieduto dal senatore Giuliano, sta studiando una nuova sistemazione. Anche queste Scuole, opportunamente ridistribuite, potranno giovare a correggere l'uniformità, a imprimerle quelle variazioni, che, da luogo a luogo, si rendano necessarie nell'organismo universitario. Esse, o non hanno ragione d'essere (e le superflue saranno abolite) o debbono, ognuna, rappresentare davvero un elemento, un principio, un dato nuovo nel sistema. Nell'Università, uguale per tutti, le Scuole o sono un vero perfezionamento e una vera specializzazione o non sono. Insegnamenti, metodi, sperimentazioni, lezioni, esercitazioni, lavori, tutto nelle Scuole ha da corrispondere a tale indirizzo.

Ove all'azione di coteste Scuole si congiunga, vieppiù e meglio ordinata e alimentata, l'azione di ricerca dei laboratorii, di cui s'occupava con tanto appassionata competenza il senatore Soler, si determinerà una potente ripresa di quella ricerca scientifica, che è la condizione prima della vita universitaria. Nessuno sostiene, che la ricerca abbia a essere prerogativa esclusiva dell'Università, camerata Giannini. Non potrei sostenerlo io, che conosco, per esperienza diretta, quale importante contributo possa portarvi, e vi porti, lo stesso ordinamento corporativo. Ma è mio preciso dovere impedire, che un concentramento burocratico della azione di ricerca fuori dell'ambito universitario, riduca la cultura superiore alla sola lezione. (*Applausi*).

Avrei finito, se, dopo avere rassicurato il senatore Todaro dell'ormai riconosciuta legittimità degli studii agrari nelle nostre Università e dopo aver promesso ai senatori Moresco e Libertini di riprendere gli argomenti, da loro toccati, delle Biblioteche e delle Belle Arti, quando mi sarà dato avere i mezzi e prendere i provvedimenti necessari per più ampia definizione di compiti, non volessi rispondere, sia pure brevemente, alle sollecitazioni del senatore Cian per la stenografia. Di rado, noi abbiamo di quest'arte dello scriver veloce sentito parlare con sì commossa eloquenza, ravvivata dall'orgoglio d'un'antica tradizione italiana e dalla personale esperienza d'uno studioso illuminata di poesia. Dal primo tentativo del 1872, compiuto dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, d'istituire alcuni corsi di stenografia Gabelsberger-Noë nelle scuole tecniche, al Regio Decreto del

18 marzo 1928—VI, che ha sancita l'esclusività di questo sistema per l'insegnamento, la storia scolastica, per così dire, della stenografia italiana è assai movimentata. Io non ho, ora, i dati necessari per stabilire, se la fissazione di un sistema abbia o non giovato alla diffusione della stenografia, per la quale si invoca, da più parti, una regolata concorrenza di metodi. So, che fautori dell'una e dell'altra tendenza concordano nel chiedere la diffusione sempre maggiore d'una disciplina, che rispecchia uno dei caratteri della vita odierna: la velocità. Questa fondamentale concordia mi conforta a pensare, che alle riaperte polemiche mi sarà dato trovare una soluzione confacente all'interesse degli studi.

Riprendo, per concludere, il corso del mio dire. Alcuni di voi hanno voluto ricordare, durante questa discussione, il discorso, ch'io ebbi a pronunciare dinanzi alla Camera dei Deputati, or sono appena quattro giorni. Motivo fondamentale di quel discorso fu questo: che mi sarei rifiutato di mettermi per la via pericolosa dei cosiddetti « ritocchi »; cioè, delle minute revisioni di questo o quel particolare. Quando da uno dei vostri autorevoli colleghi m'è stato, appunto, rivolto l'invito di non lasciarmi tentare dalla voluttà (del resto, assai relativa) dei « ritocchi », la mia decisione era, nello stesso senso, già presa. Nessun « ritocco »; ma, da un'osservazione attenta della Scuola viva, direi quasi della Scuola in vita, mentre, cioè, opera, lavora, svolge i suoi compiti, trarre gli orientamenti generali, necessari per farla resistere e prevalere nel vasto campo della cultura e dell'educazione, nel quale, ormai, tanti organismi nuovi le si affiancano. Non si tratta, dunque, di « applicare » alla Scuola lo specifico d'un'altra riforma; ma di portare la scuola a riformare sè stessa, secondo le sue esigenze reali, portando rimedio *dal di dentro* ad alcune sue innegabili deficienze di struttura e di metodo. Perciò, tra tanti possibili indirizzi del mio lavoro, ho prescelto quello, forse meno brillante e originale, dei Testi Unici. Per legarmi alla lettera della Scuola e, solo attraverso alla lettera, giungere al suo spirito, ai suoi valori universali.

È un indirizzo, questo, quasi sperimentale (dai fatti ai principii, dall'osservazione diretta alla regola generale), che quanti hanno avuto, da qualche anno, la grande responsabilità di lavorare sotto la guida del Duce, hanno ormai nel sangue. Lo spirito delle leggi non è per noi, secondo un vecchio, noto paradosso, dello spirito sulle leggi. È, nelle leggi, il riflesso della lezione delle cose. Che ci sforzeremo, quindi, di cogliere nelle leggi della scuola. (*Vivissimi generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.*

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le entrate e le spese del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (appendice n. 1).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio » (N. 1546).  
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1547). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 11, dopo le parole: ad eccezione, sono aggiunte le seguenti: dell'articolo 1, che ha vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale » (N. 1549). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il

Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia Marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore » (N. 1554). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione » (N. 1557). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione ».

Prego il senatore Segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni della Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti » (N. 1560). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo » (N. 1561). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo ».

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1937

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere » (N. 1572). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal Titolo IX, Capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario » (N. 1576). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa "Unione Militare" » (N. 1579). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa "Unione Militare" ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione militare ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazio-

nale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1582). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936 — Anno XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio » (N. 1584). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa » (N. 1590). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma » (N. 1597). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. I. C.) con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.), con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Carletti, Casanova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Bono, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lucioli.

Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marracino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Menozzi, Miari de Cuman, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mormino, Morpurgo, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Romano

Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Vinassa de Regny.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615):

Senatori votanti . . . . . 176

Favorevoli . . . . . 164

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Esgeco, all'atto del loro rimpatrio (1546):

Senatori votanti . . . . . 176

Favorevoli . . . . . 172

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1547):

Senatori votanti . . . . . 176

Favorevoli . . . . . 172

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2238, che proroga il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico del personale della Regia ma-

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1937

rina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale (1549):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore (1554):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, contenente disposizioni per il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione (1557):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (1560):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	173
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo (1561):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	173
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Co-

dice penale, commessi in danno di persone povere (1572):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	174
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, sulla nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Esercito (1576):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	173
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, recante varianti al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa «Unione Militare» (1579):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1937-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1582):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	174
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2411, recante provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio (1584):

Senatori votanti . . . . .	176
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Ita-

liana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa (1590):

Senatori votanti . . . . . 176

Favorevoli . . . . . 172

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597):

Senatori votanti . . . . . 176

Favorevoli . . . . . 170

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

### Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (N. 1598). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modifi-

cazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie » (N. 1605). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali » (N. 1608). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, col quale viene aumentato di lire 1.250.000 il limite di impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV » (N. 1609). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 2 e 3 del decreto stesso sono aggiunti i seguenti comma:

*Art. 2.* — « In luogo del sussidio per fabbricati distrutti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può concedere ai Comuni in proprietà i ricoveri costruiti per alloggio dei senza tetto, quando essi rispondano alle esigenze dei pubblici servizi, ai quali debbano essere adibiti. L'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagato dal Comune cesionario in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

*Art. 3.* — « Ai proprietari di case distrutte, che abbiano titolo alla concessione del sussidio statale per un ammontare non inferiore ad almeno il 90 per cento del costo di uno dei ricoveri già costruiti al 28 febbraio 1937-XV, dal Ministero dei lavori pubblici, per alloggio dei senza tetto, il Ministero stesso ha facoltà di assegnare, anche

« senza espressa domanda dei proprietari interessati, un ricovero in luogo del sussidio, il quale s'intenderà senz'altro elevato sino alla concorrenza del costo del ricovero.

« I ricoveri, che rimanessero disponibili, potranno essere ceduti ai proprietari di case distrutte, i quali, avendo titolo per la concessione del sussidio statale a termine del presente articolo, si obblighino di pagare l'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1610). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 18 febbraio 1937-Anno XV, n. 146, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione

della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di Navigazione "Lloyd Triestino" per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente » (N. 1611). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione "Lloyd Triestino" per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI Guido, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1614). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara » (N. 1625). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione "Tripovich" Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (N. 1632). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società

Anonima di Navigazione "Tripovich" Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società anonima di navigazione « Tripovich » servizi marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1633). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'isti-

tuzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva » (N. 1637). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937 — Anno XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero » (N. 1638). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937—Anno XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato ese-

cuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV » (N. 1639). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 21 dicembre 1936-XV fra l'Italia e il Portogallo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Carletti, Casanuova, Catalani, Caviglia, Centurione Scotto, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Gualtieri.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Lucioli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Mayer, Mazzoni, Menozzi, Miari di Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mormino, Morpurgo, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Pittacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Ricci, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Sitta, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Vassallo, Versari, Vicini Antonio, Vighiani, Vinassa de Regny.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1610):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1613):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara (1625):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2127, che approva la Convenzione modificativa di quelle in data 6 marzo 1926-V, 20 luglio 1932-X e 16 novembre 1933-XII, stipulata con la Società Anonima di Navigazione «Tripovich» Servizi Marittimi del Mediterraneo — con sede in Trieste — per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1632):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1633):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, concernente l'istituzione

di un dazio doganale di esportazione per l'olio d'oliva (1637):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 21, concernente la riesportazione di paste e semolini a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento tenero (1638):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 196, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e il Portogallo, il 21 dicembre 1936-XV (1639):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri e Antona Traversi a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato a relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del Regio decreto-legge 1º aprile 1935 - Anno XIII, n. 343 (1543). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

ANTONA-TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo (1555). - (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, contenente norme complementari e modificative circa la concessione

di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali e per la determinazione della misura dell'indennità chilometrica (1578). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri e Antona-Traversi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. Il Senato sarà convocato a domicilio.

*I senatori salutano il Presidente con applausi vivissimi e prolungati.*

La seduta è tolta (ore 18,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti